



Tribunale di Patti
Presidenza e Dirigenza

Disposizione 1 marzo 2021
N. 1/2021

Prot. /2021

**DIRETTIVE SULLA RICHIESTA E SUL RILASCIO
DELLE FORMULE ESECUTIVE TELEMATICHE**

Il Presidente e il Dirigente Amministrativo del Tribunale.

- vista la legge 18 dicembre 2020 n° 176 di conversione del D.L. 137/2020;
- letto il comma 9-bis dell'art. 23 così come modificato;
- ritenuto che la norma consente al cancelliere (in senso lato, essendo attribuita tale funzione alle figure del Cancelliere Esperto, Funzionario Giudiziario e Direttore) di rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziari, previa istanza da depositarsi, da parte del difensore, sempre in modalità telematica, e al difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico;
- che, quindi, appare assolutamente necessario uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge di cui al predetto articolo 23, comma 9 bis che, per comodità, si riporta qui appresso integralmente:
“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale”.
- letta la risposta fornita dal Ministero della Giustizia - D.O.G. - reparto UNEP - in data 13 ottobre 2020, ad apposito quesito, sulla tematica;
- letto, infine, l'art. 268 del D.P.R. 115//2002 recante “diritto di copia autentica” che al comma 1 bis così prevede “il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012, n° 221”;



Tribunale di Patti
Presidenza e Dirigenza

tutto ciò premesso;

DISPONGONO

che dal **18** gennaio 2021, il personale dell'Area Civile adibito al rilascio delle copie con formula esecutiva provvederà al detto rilascio in modalità telematica, previa richiesta, da depositarsi, a cura del difensore della parte avente titolo, sempre in modalità telematica sul fascicolo, secondo le seguenti linee guida, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n° 19 e successive modifiche, salvo ulteriori proroghe.

Le Cancellerie non accetteranno diverse modalità di richiesta.

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA.

La richiesta per la concessione della formula esecutiva, relativamente a qualunque atto giudiziario per cui è prevista, deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come "ISTANZA GENERICA", indicando nelle "note per la cancelleria": "RICHIESTA DI RILASCIO DI FORMULA ESECUTIVA (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanze etc.)".

Si rammenta, come previsto dal codice civile, che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con l'indicazione in calce della persona in favore della quale è spedita.

DOCUMENTO INFORMATICO.

Ricevuta l'istanza, verificata la regolarità della medesima (cioè che la parte richiedente sia l'avente diritto, che non risulti il rilascio di altra copia esecutiva, che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza sia completa), l'addetto al rilascio provvederà a depositare nel fascicolo telematico la copia dell'atto, anche per immagine, della sentenza o di altro provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula secondo un modello unificato e ne darà comunicazione al richiedente sul PCT.

Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal Cancelliere Esperto o Funzionario Giudiziario o Direttore e sostituisce anche il sigillo della Cancelleria (previsto dall'art. 153 disp. att. C.P.C.).

Nel dettaglio, la spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.”



Tribunale di Patti
Presidenza e Dirigenza

CASI PARTICOLARI.

1) Decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi.

Il difensore dovrà depositare telematicamente l'istanza di esecutorietà ex art. 647 C.P.C., corredata dal ricorso originario, dal decreto e dalla relata di notifica.

Il Cancelliere Esperto o Funzionario Giudiziario o Direttore incaricato verificherà l'avvenuto decorso dei termini per l'opposizione di cui all'art. 641 C.P.C. e, in caso negativo, rifiuterà la richiesta.

Qualora la verifica avrà esito positivo, accetterà la richiesta telematica e la trasmetterà al giudice che emetterà, telematicamente, il decreto di esecutorietà.

Il Cancelliere Esperto o Funzionario Giudiziario o Direttore incaricato rilascerà la formula esecutiva firmata digitalmente e la inserirà nel fascicolo telematico, dandone comunicazione al richiedente. Sarà onere del difensore collazionare la formula esecutiva secondo le modalità descritte, attestandone la conformità all'originale informatico del decreto ingiuntivo ai fini della consegna all'Ufficiale Giudiziario per la fase successiva.

2) Procedure di sfratto.

Nel caso in cui la formula esecutiva sia apposta contestualmente all'ordinanza di convalida di sfratto ai sensi degli artt. 663 e 665 C.P.C., il difensore potrà estrarre l'originale dell'atto esecutivo telematico secondo le linee guida, senza necessità di presentare istanza.

Si comunichi al Personale di Magistratura e Amministrativo dell'Area Civile, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo, Catania, Caltanissetta e Reggio Calabria e si pubblichi sul sito di questo Tribunale.

Patti, gennaio 2021

Il Dirigente Amministrativo

(Dott. Antonino Ciccia)

Il Presidente del Tribunale

(Dott. Mario Samperi)